



Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01])

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del 8 aprile 2021

Tariffa sottoposta da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, St.Alban-Anlage 26, 4002 Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 22 gennaio 2021, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, St.Alban-Anlage 26, 4002 Basilea ha presentato nel settore dei rischi della previdenza professionale una modifica della tariffa collettiva (adeguamento della tariffa di rischio per l'assicurazione in caso di invalidità e di decesso come pure della tariffa di risparmio e della porta girevole nella previdenza professionale dal 1° gennaio 2022 [KT22]).

La modifica concerne adeguamenti delle aliquote di conversione, della tariffa di rischio e della porta girevole. Nella tariffa di rischio vengono aggiornati il tasso d'interesse, ulteriori basi e i parametri nella tariffazione empirica. Le aliquote di conversione vengono ridotte. La tariffa della porta girevole viene aggiornata in conformità alla direttiva concernente il trasferimento dei casi di incapacità di guadagno tra società affiliate all'ASA.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione dell'8 aprile 2021 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati dal 1° gennaio 2022 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

27 luglio 2021

Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA